

**Avv. Pasquale Nasca**, Corso Vittorio Emanuele n°206, Barletta  
Tel 0883 514874 - Tel e fax 0883\514417 (C.F. NSCPQL50S24A669X)  
pec: [pasquale@pec.studiolegalenasca.it](mailto:pasquale@pec.studiolegalenasca.it)

AVVISO PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORITÀ GIUDIZIARIA: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PR  
LA REGIONE LAZIO SEDE DI ROMA

NUMERO RICORSO: 13163/2014 R.G. TERZA SEZIONE

UDIENZA DI MERITO 15 LUGLIO 2015

RICORRENTI: 1) PENTRELLA MICHELE, nato il 17/08/1969 a Barletta ed ivi  
residente in Via Virgilio Marone n° 1/A (cod. fisc. PNTMHL69M17A669 Q); 2) PARI  
CARLO, nato il 13/06/1972 a Rimini (RN) ed ivi residente in Via Pietro Antonelli 42  
(cod. fisc. PRACRL72H13 H294M),.

AMMINISTRAZIONE INTIMATA: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro Pro-Tempore, nel  
domicilio per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alla via dei Portoghesi n.  
12 in Roma.

ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

1) Decreto Ministeriale MIUR del 30/06/2014, n. 526 “Costituzione delle Graduatorie  
Nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente  
delle istituzioni AFAM, nella parte in cui vengono determinati i punteggi relativi ai titoli  
di servizio e titoli di studio e culturali, Art.9 (Valutazione dei titoli di servizio, di studio  
e culturali), tabelle a) e b), omettendo la possibilità della valutazione del Servizio  
Militare di Leva.

2) graduatoria nazionale definitiva, per ciascun insegnamento di pianoforte (CODI/21  
ex F310), pubblicata il 28 ottobre 2014, in esecuzione del D.M. 526/2014, modificate  
dal D.D.G. n. 4137 del 28/11/2014, nella parte in cui non ha riconosciuto ai ricorrenti il  
punteggio maturato per la prestazione del servizio militare di leva; inoltre al ricorrente  
Pari Carlo non ha riconosciuto il servizio prestato come collaboratore pianistico al

Conservatorio Statale di Musica di Pesaro e come Assistente di Cattedra al Conservatorio di Brescia.

MOTIVI DI GRAVAME:

**I – Violazione di Legge – mancata applicazione dell'Art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994.**

I ricorrenti, dopo il conseguimento del titolo di studio, hanno adempiuto agli obblighi del Servizio di Leva rispettivamente presso, la Caserma Stella di Barletta 47° Battaglione Salento dal 20/09/1993 al 02/09/1994 (congedo) l'uno, e presso Arci Rimini dal 25/06/1997 al 24/04/1998 (congedo) l'altro.

Il D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) alla sezione IV, *“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”*, Art. 485 comma 7, prevede testualmente che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

La mancata mancata applicazione dell'Art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994, all'interno del Decreto Ministeriale 526/14 non può che configurarsi quindi come una violazione di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può che concludere che i ricorrenti abbiano diritto al punteggio relativo al servizio militare e che la non ottemperanza di un diritto sancito dalla legge e omesso nel D.M 526/14 in oggetto determinerebbe, peraltro, un ingiustificato pregiudizio della posizione lavorativa dei docenti che hanno prestato il servizio obbligatorio di leva, in violazione del disposto generale dell'art. 52 comma. 2 Cost.

Con Decreto Legislativo numero 104 del 2013 convertito in Legge il giorno 8 novembre del 2013 ed entrato in vigore il 13 novembre 2013, sono state introdotte misure urgenti in materia di Istruzione Università e Ricerca. (Doc. 1, L.128/13)

L'articolo 19 del suddetto D.L contiene norme in materia di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e il comma due di tale Articolo, prevede che il personale docente in assenza di contratto a tempo determinato nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica, che abbia superato un concorso ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e maturato almeno tre anni accademici presso le medesime Istituzioni alla data in vigore della Legge, sia inserito in apposite Graduatorie Nazionali utili al conferimento di incarichi a tempo determinato.

In attuazione dell'Art. 19 della Legge 128/13, il MIUR, in data 30/06/2014, al fine di disciplinare le modalità di inserimento del personale docente nelle costituenti Graduatorie Nazionali, pubblica il Decreto n. 526. (Doc. 2, DM 526/14).

I ricorrenti, in possesso dei requisiti di accesso, ovvero, tre anni accademici di servizio e il superamento di un concorso ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto presso le istituzioni AFAM, inoltravano domanda di inclusione Graduatorie nazionali M<sup>o</sup> Michele Pentrella, e M<sup>o</sup> Carlo Pari).

**2) - Eccesso di potere per violazione dell'art. art. 9 del D.M 526/14 della tabella A comma f).**

La legge 508/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, e finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, all'Art. 2 prevede che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati siano trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Tale legge conferisce, inoltre, una autonomia ai singoli istituti, non solo statutaria, , scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ma anche didattica e quindi nell'organizzazione dei corsi e dei programmi di studio per effetto dell'Art. 2.

Il comma 5 di tale Articolo, stabilisce che a tutti gli effetti i Conservatori di stato possono organizzare corsi ai fini del conseguimento dei diplomi accademici di primo e secondo livello ovvero biennio e triennio e sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

L'effetto della Legge 508 del 1999 fu di grande impatto soprattutto nel catalizzare negli istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, molti aspiranti studenti, in molti casi già docenti al fine di conseguire quel titolo mancante, ovvero il biennio specialistico di secondo livello, visto come un ostacolo al proseguimento della carriera di docente.

Fu così quindi che dal 1999 al 2012, quando con la legge di stabilità si rese il diploma di vecchio ordinamento equipollente alla laurea quinquennale e quindi al biennio specialistico di secondo livello, riversarono una grande quantità di allievi, nei corsi superiori.

In questo contesto e per effetto della L.508/99 e dell'Art. 273 del T.U, il M° Carlo Pari veniva assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Collaboratore Pianistico al Conservatorio Statale di Musica di Pesaro, dopo una procedura concorsuale per titoli ed esami da cui relativa graduatoria Prot. N. 8973 del 28/12/05, per due anni consecutivi, rispettivamente con due contratti, aventi inizio rispettivamente il 16/01/96 l'uno e il 01/02/07 l'altro, per 100 ore ciascuno, da svolgersi entro la chiusura dell'anno accademico.

Allo stesso modo il Conservatorio Statale di Musica di Brescia, a seguito della grande affluenza di allievi ai corsi superiori per effetto della suddetta legge, si vedeva nella necessità di un aggiunto insegnante per la disciplina di pianoforte complementare.

Poiché sarebbe stato impossibile assumere un docente aggiuntivo a tempo determinato, non potendo aumentare la pianta organica, data la natura assolutamente temporanea del

fenomeno, si è deciso su delibera del Consiglio Accademico di tale Istituto di affiancare al Titolare di Cattedra Prof. Carlo Balzaretti, il quale si vedeva impossibilitato a fare fronte ad un così massiccio numero di allievi visto il monte ore settimanale stabilito dal T.U di 12 ore, un docente a contratto come aiuto momentaneo e per garantire quindi così, la normale erogazione del servizio scolastico.

Il M° Carlo Pari, dopo aver brillantemente superato anche qui un concorso, per titoli, si collocava in posizione utile in graduatoria, graduatoria del 20/11/06, Prot. N. 7332/B4, e veniva assunto con contratto di collaborazione come Assistente di cattedra - servizio quindi prestato come docente di Pianoforte complementare - COTP/03 (ex F320) seguito esubero di allievi dei corsi principali

per un numero di 60 ore da svolgersi all'interno dell'anno accademico con inizio il 27/11/06.

Ora il D.M 526/14, da cui hanno origine le Graduatorie Nazionali per le supplenze, Graduatorie in cui le commissioni non hanno riconosciuto il punteggio al M° Carlo Pari, all'Art. 9 Tabella A lettera f) recita come segue:

**f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali:**  
**punti 0,15**

**(fino a max punti 0,60)**

Non vi è dubbio che il punteggio reclamato dal ricorrente non si costituisca quale requisito minimo di ingresso, infatti M° Carlo Pari ha lavorato per ben sei anni, come docente di pianoforte principale, materia alla quale aspira ed è inserito in Graduatoria Nazionale, al Conservatorio Statale di Musica di Trapani, ed ha quindi maturato abbondantemente il diritto ad essere presente in Graduatoria Nazionale e di fatto, egli è inserito al 35 posto.

Così come non vi è dubbio che il reclamato servizio, non valutato, in maniera immotivata dalle commissioni, si configuri come quel lavoro che, non concorre al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali e che come stabilito dalla lettera (f) della tabella A dell'Art. 9 dovrebbe conferire ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa 0,15 punti ogni frazione superiore a 15 giorni.

Se anche lo si volesse vedere in combinato all'Art. 2 del D.M 526/14, non si potrebbe che pervenire alle medesime conclusioni.

L'Art. 2 è infatti disposto per disciplinare unicamente il requisito di accesso alle Graduatorie Nazionali e non il servizio aggiuntivo che non concorre al requisito minimo di accesso.

***“Art. 2 Soggetti ammessi - 1.** Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.*

*2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile*

*1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

*3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.*

Come si è già detto il M° Carlo Pari non ha necessità di far valere il servizio prestato con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa quale requisito per essere ammesso alle graduatorie nazionali, poiché egli è stato assunto per un numero di anni molto maggiore a quello minimo richiesto dall'Art. 2 per essere ammesso alle Graduatorie Nazionali dal Conservatorio di Trapani.

Nonostante ciò, il servizio di collaborazione di natura coordinata e continuativa prestato dal M° Carlo Pari è comunque stato effettivamente prestato nei corsi superiori di biennio e triennio, poiché il M° Carlo Pari ha assistito allievi strumentisti dei corsi superiori, in qualità di accompagnatore al pianoforte, nella loro preparazione fino al conseguimento degli esami, nei quali il ricorrente era presente come figura essenziale senza della quale l'esame non avrebbe potuto avere esito.

L'accompagnatore pianistico, è una disciplina riconosciuta dal conservatorio, una disciplina munita di codice concorsuale e il lavoro prestato dal M° Carlo Pari, non può che essere configurabile per affinità nelle stesse mansioni e qualifiche dell'accompagnatore pianistico, il quale, è preposto unicamente all'assistere i cantanti

lirici.

Cosa dire poi del contratto prestato al Conservatorio di Brescia dal ricorrente il quale si è effettivamente configurato, in qualità di docente aggiunto, in aiuto al docente di cattedra, che a causa dell'aumento della domanda, si è visto impossibilitato a fare fronte a tale numero di ore, e costretto a chiamare un professore aggiunto, per garantire l'erogazione del servizio scolastico?

In questo caso il M° Carlo Pari ha svolto il medesimo servizio del collega di ruolo, della materia principale, un servizio equivalente, in una materia munita di codice concorsuale, prestando la propria professionalità a servizio di allievi dei corsi di vecchio ordinamento, e nuovo ordinamento.

In ultimo si ricorda che in ogni caso, riguardo al servizio valutabile con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il D.M non presenta alcuna restrizione particolare riguardo alla natura del servizio svolto, al codice della materia, e alle mansioni svolte *“f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,15 (fino a max punti 0,60)”*.

La natura generale, ma assolutamente chiara e trasparente, di tale disposizione non esclude in nessun modo il servizio prestato dal ricorrente, né fa distinzione di sorta su quale servizio sia valutabile e quale no, né tantomeno si sono evidenziate restrizioni di sorta al momento dell'inserimento dei dati nella piattaforma informatica la quale ha permesso il corretto inserimento di tali dati, ammettendo così, in maniera inequivocabile che il servizio che non concorre al requisito minimo, qualunque esso sia, debba essere valutabile così come disposto dal Decreto Ministeriale del M.I.U.R. per tanto non può che essere contestata la scelta del tutto illegittima e priva di motivazione delle commissioni di escludere tale servizio dall'attribuzione del punteggio previsto per



legge.

Ne consegue che al ricorrente Pari Carlo deve essere riconosciuto l'ulteriore punteggio di 1,65.

#### PETITUM GIUDIZIALE:

I ricorrenti, entrambi ampiamente in possesso dei requisiti di accesso, ovvero, tre anni accademici di servizio e il superamento di un concorso ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto presso le istituzioni AFAM, procedevano alla registrazione online accedendo alla piattaforma web predisposta per l'inserimento dei dati relativi alla domanda, ravvisando l'impossibilità di inserire in alcun modo il punteggio relativo al Servizio Militare di Leva svolto a seguito del conseguimento del titolo di studio.

Poiché il D.M 526/2014 non disciplinava in alcun modo, né escludeva esplicitamente il riconoscimento del punteggio relativo al Servizio Militare, ed essendo il Ministero dell'Università e Ricerca intervenuto in più fasi della procedura per correggere le inesattezze dello stesso Decreto e le anomalie della piattaforma informatica, aspettavano fiduciosi in una risoluzione del problema.

A ridosso del termine di scadenza della domanda e alla constatazione del problema relativo all'inserimento del Servizio Militare di Leva rimasto irrisolto, il M° Michele Pentrella e il M° Carlo Pari, dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con il CINECA, l'organo predisposto al funzionamento e alla gestione della piattaforma informatica, a causa della probabile congestione dovuta alle numerose richieste di assistenza pervenute, producevano regolare domanda nei termini previsti, allegando nota dell'impossibilità di indicare il Servizio Militare contestualmente al documento di identità, chiedendone il riconoscimento del punteggio.

Nella graduatoria definitiva i ricorrenti si collocavano: Pentrella Michele al 7° posto; Pari Carlo al 35°, della graduatoria "CODI/21 - PIANOFORTE (ex F310)".

Pentrella Michele ha prestato il servizio militare di leva successivamente al conseguimento del titolo di studio, presso la Caserma Stella di Barletta 47° Battaglione Salento dal 20/09/1993 al 02/09/1994; Pari Carlo presso Arci Rimini dal 25/06/1997 al 24/04/1998.

Il MIUR ha stabilito che il massimo punteggio conseguibile per anno accademico è pari a punti 3,60, pertanto ai ricorrenti devono essere attribuiti punti 7,20 ad entrambi, conteggiati come segue.

Pentrella Michele:

- 20/09/1993 al 31/10/1993 (data di inizio servizio), 42 giorni complessivi, applicazione lettera c) per gli anni accademici nei quali non si è raggiunto il periodo di 180 giorni di insegnamento ovvero = punti 0,60

- dal 01/11/1993 al 02/09/1994 (congedo), 306 giorni complessivi, sommare lett. a) + lett. b) per ogni anno accademico relativamente al quale si fanno valere più di 180 giorni di servizio, ovvero, punti 3,60

Totale punteggio 4,20.

Pari Carlo:

- dal 25/06/1997 (data di inizio servizio) al 31/10/1997, 129 giorni complessivi, applicazione lettera c) per gli anni accademici nei quali non si è raggiunto il periodo di 180 giorni di insegnamento ovvero = punti 2,40

- dal 01/11/1997 al 24/04/1998 (congedo), 175 giorni complessivi, applicazione lettera c) per gli anni accademici nei quali non si è raggiunto il periodo di 180 giorni di insegnamento ovvero = punti 2,40

- Totale punteggio, punti 4,80.

In definitiva al ricorrente Pentrella Michele deve essere riconosciuto un punteggio complessivo di 44,40 (punti 39,60 già riconosciuti con la graduatoria definitiva + punti 4,80 in forza dell'accoglimento del gravame).

Al ricorrente Pari Carlo deve essere riconosciuto un punteggio complessivo di 34,35

(punti 27,90 già riconosciuti con la graduatoria definitiva impugnata con il presente atto + punti 6,45 = 1.65 servizio co.co.co + 4,80 servizio militare- in forza dei presenti motivi aggiunti).

CONCLUSIONI: annullare il Decreto Ministeriale MIUR del 30/06/2014, n. 526, nella parte in cui si omette la possibilità di inserire il Servizio Militare di Leva ai fini del riconoscimento del punteggio da esso derivante;

- annullare la graduatoria nazionale definitiva, per ciascun insegnamento di pianoforte (CODI/21 ex F310), pubblicata il 28 ottobre 2014, in esecuzione del D.M. 526/2014, modificate dal D.D.G. n. 4137 del 28/11/2014, nella parte in cui non ha riconosciuto ai ricorrenti il punteggio maturato per la prestazione del servizio militare di leva; inoltre al ricorrente Pari Carlo non ha riconosciuto il servizio prestato come collaboratore pianistico al Conservatorio Statale di Musica di Pesaro e come Assistente di Cattedra al Conservatorio di Brescia;

- condannare il ministero resistente al pagamento delle spese processuali.

CONTROINTERESSATI: Concorrenti inclusi nella graduatoria nazionale definitiva per l'insegnamento: CODI/21- PIANOFORTE (ex F310), ai sensi del D.M. 526/2014.

1. RUCLI ANDREA 06/11/1960; 2. CASTAGNOLI CESARE 11/08/1975; 3. SAGHIN RARES ANDREI 19/12/1965; 4. FAGONE GIUSEPPE 20/07/1973; 5. SPIGA MICHELE 02/02/1973; 6. PENTRELLA MICHELE 17/08/1969; 7. ZDORENKO OLGA 02/01/1969; 8. MAINOLFI ANTONIO MASSIMILIANO 14/09/1970; 9. MARTINO ANGELO MICHELE 02/02/1968; 10. PIRICONE ANTONIO 09/04/1977; 11. RABAGLIATI VITTORIO 11/06/1966; 12. BATTARINO GIACOMO 19/12/1971; 13. GIORDANO ROBERTO 06/05/1981; 14. MONACO DOMENICO 23/06/1977; 15. VACATELLO MARIANGELA 22/01/1982; 16. PACIARIELLO MAURIZIO 17/07/1970; 17. LANDINI SANDRA 28/01/1969; 18. FRANCESCHETTI DAVIDE 04/06/1976; 19. CARTA FRANCESCA 01/10/1964; 20. PICUNO GIAMPIERO

24/10/1971; 21. SCANABISSI PAOLO 26/01/1974; 22. PLANO ROBERTO 01/08/1978; 23. ARICÒ DARIO EMANUELE 26/01/1977; 24. PELLITTERI MARIARITA 17/05/1966; 25. TRABUCCO LUCA 17/10/1970; 26. MIODINI ALBERTO 26/08/1970; 27. TORRIGIANI LUCA 31/05/1969; 28. GRAGNANI BATTAGLIERI SIMONE 06/09/1968; 29. TUDZHAROV DAMYAN ILCHEV 12/09/1981; 30. MANGIULLO INES ELISABETTA 02/07/1974; 31. BALDOCCI GABRIELE 10/05/1980; 32. LANERI OLAF JOHN 29/03/1971; 33. TOMASSI GIORGIA 13/02/1970; 34. LONDERO ANNALISA 20/05/1973; 35. PARI CARLO 13/06/1972; 36. PECONIO DOMENICO FLAVIO 20/10/1961; 37. RASCA LUCA 31/05/1972; 38. BERGAMASCO FRANCESCO 08/11/1978; 39. FERRATI MASSIMILIANO 15/05/1970; 40. SCHIAVO MARCO 07/05/1973; 41. FOSSI MATTEO 08/10/1978; 42. FREDIANELLI DANIELE 29/10/1964; 43. SCACCIA ROMEO 03/02/1970; 44. AMMARA ALESSANDRA MARIA 09/07/1972; 45. MARCHEGIANI SERGIO 28/09/1968; 46. HINTCHEV ALEXANDRE 11/07/1945; 47. PULINI BRUNA 09/02/1974; 48. DE STEFANO VINCENZO 26/01/1986; 49. DE STEFANO FRANCESCO 26/01/1986; 50. DE SIMONE SERGIO 04/03/1974; 51. PIANA ROBERTO 26/05/1971; 52. MARANGONI ALESSANDRO 31/12/1979; 53. PROSEDA ROBERTO 07/05/1975; 54. FICHERA DARIO 05/12/1964; 55. GULLOTTA GIUSEPPE ANTONIO 01/08/1981; 56. VETRUCIO VALERIA 03/12/1975; 57. DELJAVAN FARSHI ALESSANDRO 01/02/1987; 58. PAVONE ROSARIO 19/12/1968; 59. COPPOLA MARIO 28/02/1968; 60. MARRONE D'ALBERTI VINCENZO MAURIZIO 11/04/1965; 61. COGGI GESUALDO 03/08/1985; 62. MAZZOCCANTE GIULIANO 15/11/1976; 63. TOMASELLO GABRIELE 20/01/1979; 64. CARBONARA MICHELANGELO 08/05/1979; 65. LAMBERTINI MASSIMO 22/03/1968; 66. BORRUSO GIOVANNA 26/04/1983; 67. KRAVTCHENKO ANNA 06/02/1976; 68. CODISPOTI DOMENICO 16/09/1975; 69. PERROTTA MARIA 06/11/1974; 70. RAGONE ALDO 08/01/1967; 71. ALBANESE

GIUSEPPE 11/05/1979; 72. BELLUCCI GIOVANNI 31/08/1965; 73. MANUSARDI  
DANIELA VERA 12/07/1978.

Barletta 30 marzo 2015.

F.to Avv. Pasquale Nasca